



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 29/04/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1 GENNAIO 2023

SEDUTA Ordinaria
Adunanza di Prima convocazione

L'anno **2022** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20.00**, nella sala municipale delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
ALBERINI ROBERTA	SI	MOROZZO GABRIELE	SI
AZZOLINI DAVIDE	SI	PANIZZI DONATELLA	SI
BONI BENEDETTA	SI	PICCININI MASSIMO	SI
BOTTESINI ROBERTA	SI	SACCANI ADRIANO	AG
CATERISANO LUIGINA	SI	SALASSI ALESSANDRO	SI
CAVATORTA NICOLA	SI	TORRICELLI CRISTINA	SI
GARDANI LUCA	SI	ZAFFANELLA FABRIZIA	NO
GOZZI PIETRANGELO	SI	ZUCCHINI ILARIA	SI
MINOTTI ALESSIA	SI		

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. CONFORTI MARTINO;

Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la legalità dell'adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione:

(Per la discussione inerente al presente punto dell'ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“PREMESSO CHE:

- la Legge 481/95 affida all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'articolo 2, comma 37, della Legge 481/95 prevede che “le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”;

VISTE le deliberazioni ARERA che definiscono gli adempimenti per l'ETC; nel dettaglio:

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

CONSIDERATO CHE

- con la deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF, così come ribadito con la deliberazione 363/2021/R/RIF, viene definito come Ente Territorialmente Competente “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;”
- l'amministrazione Comunale è quindi identificata come Ente Territorialmente ai sensi del MTR-2.
- l'art. 28 c. 1 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/RIF riporta che “la validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

DATO ATTO CHE

1. che a seguito di aggiudicazione avvenuta con determinazione 12/01/2017, n. 2, soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento, pulizia e lavaggio strade, è SESA s.p.a., codice fiscale e partita IVA 02599280282, con sede legale in Via Comuna 5/b a Este (PD);
2. che soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza è il Comune di Viadana;

CONSIDERATO CHE

- la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" riporta:
 - *fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, l'Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;*
 - *al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
 - *nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuite dalla legge 205/17 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità abbia il **potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni**, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/00;*
 - *alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima.*

PRESO ATTO CHE

- l'art. 1 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), Allegato A della stessa che **si applica dal 1 gennaio 2023**;
- l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF prevede che l'Ente Territorialmente Competente "può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF";
- l'art. 3 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF definisce la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";
- l'art. 5 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF definisce le "Modifiche alla deliberazione 444/2019/R/RIF" recante le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

- l'art. 2 del TQRIF definisce l'ambito di applicazione indicando che *“Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”*
- l'art. 3 c. 1 del TQRIF definisce che: *L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.*

CONSIDERATO CHE

gli schemi regolatori previsti dal TQRIF impongono gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica riportati nell'APPENDICE 1 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF distinti per ogni schema regolatorio e che si allega alla presente deliberazione (**Allegato 1**);

- la TABELLA 1 dell'art. 53 del TQRIF, **Allegato 2** alla presente deliberazione, definisce gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione;
- l'art. 56 del TQRIF recante la “Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità” indica che:
 - 56.1 *Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata.*
 - 56.2 *Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.*
- l'art. 57 del TQRIF recante la “Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati” recita:
 - 57.1 *Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 58 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TQRIF, il gestore deve:*
 - a) *aggiornare il registro di cui all'Articolo 56 con le informazioni e i dati richiesti;*
 - b) *assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;*
 - c) *conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.*
- l'art. 58 del TQRIF recante “Comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti” riporta che:

- **58.1 Entro il 31 marzo di ogni anno**, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.
- **58.2** Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I.

VISTA la nota IFEL del 31 marzo 2022 che ritiene che la delibera consiliare mediante la quale viene determinata la scelta del posizionamento nello schema regolatorio previsto nell'art. 3 del TQRIF (allegato alla delibera n.15/2022 dei ARERA), debba essere compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF, che il richiamato comma 5-quinquies del dl 228/2021 è individuata nel 30 aprile di ciascun anno e che pertanto si debba considerare, anche quale raccomandazione e non obbligo l'indicazione del termine specifico di approvazione dello schema regolatorio recato dalla delibera 15/2022.

TENUTO CONTO inoltre, che la stessa circolare rileva come l'Autorità si proponga di esercitare il proprio potere regolatorio attraverso determinazioni che in campo fiscale tendono ad ignorare il principio della riserva di legge e che la potestà regolamentare dei comuni deve potersi esplicare attraverso scelte discrezionali che si muovono all'interno di principi generali o di opzioni consentite dalla legge e, soprattutto, che tengono conto delle condizioni territoriali e dell'organizzazione dell'ente locale.

CONSIDERATA pertanto, l'indirizzo della Giunta Comunale manifestato entro il 31 marzo 2022 con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/03/2022 "DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1 GENNAIO 2023" individuando lo schema regolatorio n. 1 che permette spazi di miglioramento del servizio.

PRESO ATTO CHE Anche l'attuazione dello Schema I del primo quadrante, il più semplice e quanto meno invasivo sotto il profilo delle richieste di intervento aggiuntive, impone degli investimenti, sia organizzativi che economici, non indifferenti. In particolare:

- per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;

CONSIDERATO CHE

- SESA, in qualità di gestore, svolge le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade;

- Il comune, in qualità di gestore, svolge le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- SESA e il comune sono quindi i soggetti che devono adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF;
- anche se i servizi erogati dal gestore rispondono in gran parte alle disposizioni dettate dall'Autorità, prevedendo in alcuni casi livelli e prestazioni migliorative rispetto a quanto definito nel TQRIF, ma si rende necessario un adeguamento di alcuni aspetti gestionali e procedurali, in particolare per il tracciamento e la registrazione delle informazioni.

VISTI i commi da 2 a 4 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 - Legge di Bilancio 2022.

RICHIAMATE:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2022 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2024. -
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 APPROVAZIONE "
- La delibera di Giunta Comunale n. 44 del 18.03.2022 ad oggetto: "PEG FINANZIARIO 2022-2024.

VISTI

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 15, prot. n. 18609, del 30.06.2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Titolare di P.O. del Settore Tributi – Commercio e attività produttive – SUAP alla Dott.ssa Nadia Mori.

PROPONE

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. l'amministrazione comunale in qualità di Ente Territorialmente competente definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF.
3. di prevedere in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.

ALLEGATI

Allegato 1 - APPENDICE I TQRIF - Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

Allegato 2 - Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – art. 53 TQRIF"

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

(E' assente dall'aula al momento del voto il Cons. Benedetta Boni.)

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 36**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1 GENNAIO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2022

Il Responsabile di Settore

Nadia Mori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GOZZI PIETRANGELO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CONFORTI MARTINO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GOZZI PIETRANGELO in data 12/05/2022
CONFORTI MARTINO in data 12/05/2022